

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1521.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.1 (f) «Misure agroambientali», campagna 2003. Avviso pubblico ... Pag. 55

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1522.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.6 (n) «Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali», Avviso pubblico ... » 81

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1523.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura I.2 (b) «Insediamento giovani agricoltori». Avviso pubblico ... » 123

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1524.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.8 (j) «Miglioramento fondiario». Avviso pubblico ... » 163

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1525.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.3 (m) «Miglioramento commercializzazione prodotti agricoli di qualità». Avviso pubblico ... » 201

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1526.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.3 (h) «Imboschimento delle superfici agricole». Avviso pubblico ... » 243

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1530.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.2 «Incentivazione delle attività turistiche e artigianali Azione S incentivazione delle attività artigianali». Avviso pubblico ... » 289

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1521.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.1 (f) «Misure agroambientali», campagna 2003. Avviso pubblico ... Pag. 55

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1522.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.6 (n) «Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali», Avviso pubblico ..... » 81

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1523.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura L2 (b) «Insediamento giovani agricoltori». Avviso pubblico ..... » 123

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1524.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.8 (j) «Miglioramento fondiario». Avviso pubblico ..... » 163

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1525.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.3 (m) «Miglioramento commercializzazione prodotti agricoli di qualità». Avviso pubblico ..... » 201

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1526.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura III.3 (h) «Imboschimento delle superfici agricole». Avviso pubblico ..... » 243

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1530.**

Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura II.2 «Incentivazione delle attività turistiche e artigianali Azione S incentivazione delle attività artigianali». Avviso pubblico ..... » 289



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio";

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSR, nelle sedute del 12 luglio 2001 e 19 febbraio 2002, ha esaminato ed approvato una serie di modifiche al documento di programmazione sullo sviluppo rurale che, trasmesse alle competenti Autorità nazionali e comunitarie, hanno completato l'iter approvativo con l'adozione della Decisione C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002 da parte della Commissione Europea;

DATO ATTO che le modifiche apportate al Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, comunicate ed approvate dai competenti servizi nazionali e comunitari, sono entrate in vigore e che, in conseguenza, sono da considerarsi immediatamente operative;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1397 del 18 ottobre 2002 con la quale sono state definite le procedure per il trattamento e la definizione delle domande, alcuni aspetti connessi al sistema dei controlli e delle sanzioni, nonché i soggetti responsabili per l'attuazione e lo svolgimento delle varie fasi procedurali;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000 e n. 191 del 15 febbraio 2002 con le quale sono state raccolte, per la misura III.1 (f) "Misure agroambientali", le domande di impegno iniziale o di aggiornamento annuale per le campagne 2001 e 2002;

RILEVATO che detti avvisi - articolo tre - prevedevano, quale termine ultimo per la presentazione delle domande relative alla campagna 2003 la data del 30 novembre 2002 e che, qualora si fossero rese necessarie modifiche od integrazioni alle disposizioni attuative per la raccolta delle domande, sarebbe stato necessario un apposito provvedimento della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la data del 30 novembre di ciascun anno scaturiva dalla esigenza di adeguare le attività proprie dell'Amministrazione regionale - istruttoria delle domande e predisposizione degli elenchi di liquidazione entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno - a quelle di esclusiva competenza dell'Organismo Pagatore Nazionale - pagamento delle somme entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno;



CONSIDERATO che la presentazione delle domande richiede l'utilizzo di appositi modelli predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale e che tale Organismo non ha ancora provveduto alla consegna dei modelli per l'anno 2003 ed alla fornitura del relativo software per la compilazione delle domande;

RITENUTO, nelle more che sia reso disponibile il materiale di cui al punto precedente, di avviare le procedure necessarie per le operazioni di raccolta delle domande relative alla campagna 2003, sia di impegno iniziale (I° annualità) che di aggiornamento annuale (annualità successive alla I°), concernenti l'adesione al regime di aiuti introdotto con la misura III.1 "misure agroambientali";

VISTO l'avviso pubblico della misura III.1 "misure agroambientali", che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che per la definizione delle condizioni, modalità e criteri per la presentazione delle domande si è tenuto conto delle disposizioni recate nei precedenti avvisi pubblici, opportunamente riviste ed adeguate sulla base dell'esperienza acquisita nella prima fase applicativa della misura, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, nonché dei suggerimenti e delle indicazioni operative fornite dalle organizzazioni rappresentative degli agricoltori e dai tecnici che operano sul territorio a supporto delle aziende agricole

RITENUTO, pertanto, di riportare nello schema di avviso pubblico allegato alla presente deliberazione esclusivamente le modifiche e le integrazioni introdotte per la campagna 2003, specificate tenendo a riferimento il testo del precedente avviso pubblico (DGR 191/2002);

SENTITO il referente regionale della III.1 "misure agroambientali";

all'unanimità

### **DELIBERA**

in conformità con le premesse

di approvare l'avviso pubblico relativo alla misura III.1 "misure agroambientali", che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini





ALLEG. alla DELIB. N. 1521  
DEL 21 NOV. 2002

**REGIONE LAZIO**



**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**  
**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**  
Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

**Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio**  
**2000/2006**  
**Avviso pubblico Misura III.1 (f)**  
**“Misure agroambientali”**



**NOTE:**  
*Il presente documento si compone di n°23 pagine e contiene l'avviso pubblico, il piano di rotazione colturale, le schede colturali e gli allegati n°14 e n°15.*

**IL DIRETTORE**  
**REGIONALE AGRICOLTURA**  
*Dr. Alberto CERRONI*

**IL DIRETTORE**  
**del Dipartimento Economico ed Occupazionale**  
*Dr. Giorgio Campioni*

**ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA**  
*Antonio Dell'Annunzi*

REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

## AVVISO PUBBLICO

### Misura III.1 (f) "Misure agroambientali"

*Nel presente avviso pubblico sono riportate esclusivamente le modifiche e le integrazioni introdotte a decorrere dalla campagna 2003, specificate tenendo a riferimento il testo del precedente avviso pubblico, ossia quello approvato con la D.G.R. 15 febbraio 2002 n. 191 e pubblicato sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 8 del 20 marzo 2002*

#### ARTICOLO 1

#### "Ambito d'intervento"

➤ Paragrafo 1.1 "Descrizione tecnica delle azioni"

⇒ Azione FI - "Produzione integrata"

Il terzo punto della "Tipologia d'intervento" (pag. 8 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

*"Applicazione di un piano di rotazione colturale, da compilarsi sulla base dell'allegato n. 16 "Piano di rotazione colturale" elaborato da un tecnico qualificato responsabile del servizio di assistenza tecnica aziendale che dovrà tenere conto dei criteri e delle prescrizioni riportate nelle apposite schede colturali di cui al suddetto allegato n. 16 bis del presente avviso.*

*In ogni caso sono previsti i seguenti vincoli :*

- divieto delle monosuccessioni colturali;
- razionale alternanza tra colture miglioratrici e colture depauperanti ed in particolare non è consentita la successione tra cereali autunno - vernini ( frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, avena, segale e triticale).

*Tale disposizione si applica anche per le domande in corso di impegno, limitatamente agli avvicendamenti colturali effettuati dall'azienda a decorrere dall'annata agraria 2002-2003 ."*

⇒ **Azione F2 – “Agricoltura Biologica”**

Il testo del Punto b) “Descrizione dell’azione” – “Condizioni di ammissibilità e modalità di accesso” – I° e II° capoverso “Possono partecipare alla presente misura ... omissis ... non di proprietà del richiedente. L’Organismo di controllo ..... omissis .....antecedentemente alla decorrenza dell’impegno assunto dall’agricoltore”. (pag. 11 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

*“Possono partecipare alla presente misura tutti gli imprenditori agricoli singoli e associati in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica (D.G.R. n. 158 del 3 febbraio 1998 pubblicata sul sup. ord. n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10/04/1998). L’Organismo di controllo prescelto dall’operatore deve effettuare la “prima visita ispettiva” non oltre i tre mesi successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande. Tale periodo può essere prorogato, comunque non oltre i tre mesi successivi, qualora siano riscontrabili elementi oggettivi che rendano inattuabile o inefficace lo svolgimento del controllo. In ogni caso qualora l’esito della visita ispettiva condotta dall’Organismo autorizzato comporti il mancato assoggettamento dell’azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l’impegno assunto dall’agricoltore decade.”*

⇒ **Azione F2 – “Agricoltura Biologica”**

Il testo del punto b) “Descrizione dell’azione” – “Tipologia degli interventi” II° trattino del VI° punto “il rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 1.4, e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA” (pag. 13 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002);

è sostituito con:

*“il rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 2, e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA;*

⇒ **Azione F2 – “Agricoltura Biologica”**

Il testo del VII° punto (pag. 13 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
viene integrato con :

*“Il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggiera, fermo restando i vincoli sopra riportati, potrà essere effettuato distinguendo le superfici destinate a foraggiare avvicendate da quelle utilizzate per prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendato”.*

⇒ **Azione F3 – “Inerbimento delle superfici arboree”**

Il testo del terzo punto del paragrafo b) “Descrizione dell’azione e tipologia degli interventi”  
“ l’obbligo di partecipare ..... omissis ..... minima di almeno 1 Ha” (pag. 15 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

◆ *“l’obbligo di partecipare con superfici arboree con una ampiezza minima di almeno 1 Ha”.*



E' abrogato, inoltre, il successivo capoverso:

"Tuttavia sono consentiti anche inerbimenti parziali ovvero che interessano solo parte delle superfici aziendali. Tale possibilità di intervento è subordinata ... omissis ... competenti Servizi della Commissione."

⇒ **Azione F5 - "Altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente"**

Il testo riportato dopo il punto 4 del paragrafo b) "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi" "Si precisa che gli interventi di "mantenimento" ... omissis... in corso di formalizzazione" (pag. 18 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
è sostituita con:

*"Gli interventi di "mantenimento" di cui ai precedenti punti 1,2,3, e 4 possono essere realizzati anche su impianti pre-esistenti e quindi non necessariamente subordinati alla realizzazione ex novo degli stessi."*

⇒ **Azione F7 - "Gestione dei sistemi pascolativi a bassa intensità"**

Paragrafo b) "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi"

Il III° capoverso "L'allevatore può partecipare alla presente ... omissis ... la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà essere attestata annualmente anche mediante autocertificazione" (pag. 21 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
è sostituito con:

"L'allevatore può partecipare alla presente azione anche con superfici appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici o sulle quali grava un uso civico. Nel caso di superficie collettive relative a pascoli sfruttati in comune, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'autorità concedente, che dovrà predisporre uno specifico piano di riparto dal quale si evinca in maniera chiara la superficie di cui l'agricoltore può disporre con indicazione del relativo periodo di utilizzazione. Il computo della superficie foraggiera aziendale per il rapporto UBA/superficie foraggiera, dovrà quindi comprendere anche tali superfici come sopra verificate. Una medesima superficie può essere attribuita e dichiarata nello stesso periodo di riferimento da un unico beneficiario, anche se la stessa superficie in annualità diverse può essere utilizzata da agricoltori distinti.

Fermo restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto da parte dell'Autorità concedente, la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà da questo essere attestata annualmente utilizzando i modelli fac-simile riportati in allegato al presente avviso (allegato n. 14 "Piano di riparto - Attribuzione superficie a pascolo" ed allegato n. 15 "Piano di riparto complessivo") già utilizzati per l'accesso al regime di aiuti previsto dalla misura III.2 (e) del PSR e alla quale si rinvia per le relative disposizioni attuative (DGR 191/2002 - pag 119 del sup. ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002).

*Le operazioni agronomiche previste nell'ambito attuativo della misura, che potranno comunque essere effettuate nell'arco dell'intero quinquennio di impegno, dovranno essere eseguite, qualora necessarie, per garantire la fruibilità e l'utilizzazione del pascolo.*

*Le superfici pascolative dovranno essere caratterizzate da adeguati requisiti agronomici, tali da consentire l'alimentazione del bestiame e di sopportare il carico dichiarato dall'agricoltore.*

*Ciò comporta che, in talune circostanze ed in particolari contesti produttivi, una corretta e razionale gestione del pascolo non presuppone, necessariamente, la realizzazione di interventi straordinari, quali il decespugliamento o lo spietramento. Tali interventi dovranno essere svolti qualora le caratteristiche del pascolo non permettano la sua fruibilità.*

*I piani di riparto dovranno specificare le entità di superficie attribuite a ciascuna allevatore, anche se l'utilizzazione del pascolo non può, in taluni casi, coincidere con la superficie effettivamente dichiarata. Ciò in quanto le superfici ad uso collettivo assegnate in fida pascolo si presentano, nella maggior parte dei casi, indivise. In tali circostanze la superficie dichiarabile ed oggetto di aiuto sarà quella assegnata in fida pascolo dall'Autorità concedente, anche se le valutazioni tecniche sul rispetto degli impegni assunti potranno tenere conto del pascolo considerato nella sua totale estensione.*

⇒ **Azione F8 - "Tutela della biodiversità animale"**

Il testo del punto b) "Descrizione dell'azione e Tipologia degli interventi" - 1° paragrafo (pag. 22 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) "L'azione prevede la corresponsione di aiuti per gli agricoltori ... omissis ... in attuazione del regime transitorio introdotto con il Reg. CE n. 672 del 20 aprile 2001, è consentita la concessione di aiuti per domande di adesione presentate entro il 31 dicembre 2001"

*è sostituito con:*

"L'azione prevede la corresponsione di aiuti per gli agricoltori che allevano capi animali appartenenti ad una le razze minacciate da erosione genetica di seguito specificate:

Bovini: *Maremmana*

Equini: *Tolfetano, Maremmano, Tiro Pesante Rapido (TPR) e Pony d'Esperia,*

Asinini: *Asino Ragusano, Asino di Martina Franca, Asino dell'Amiata;*

Ovini: *Sopravissana e Vissana*

➤ **Paragrafo 1.2 - "Localizzazione degli interventi"**

⇒ Il testo del 1° paragrafo F1 "Produzione integrata" "L'azione è applicabile esclusivamente ... omissis...La classificazione ISTAT è riportata all'allegato 5 "Comuni per classi altimetriche ISTAT - Indicazione dei codici ISTAT" (pag. 26 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

*è sostituito con:*

"L'azione è applicabile esclusivamente nei comuni di pianura e collina, come da classificazione ISTAT. Possono essere accolte anche domande relative ad aziende ricadenti nei comuni di Rieti, Labro (RJ) Contigliano (RJ) e Colli sul Velino (RJ), limitatamente alle superfici di questi ultimi non incluse nell'ambito delle zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (art. 3 - par. 3). La classificazione ISTAT è riportata all'allegato 5 "Comuni per classi altimetriche ISTAT - Indicazione dei codici ISTAT"

➤ **Paragrafo 1.3 Trasformazione dell'impegno**

⇒ Il testo del II° punto (pag. 29 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

*è integrato con:*

*"ad eccezione dei casi che prevedono, nell'ambito della stessa azienda, l'applicazione contestuale su superfici distinte della azione F.1 o F.2 con l'azione F.4"*

## ARTICOLO 2 "Soggetti beneficiari"

- Il testo del I° capoverso "Possono partecipare alla presente misura... omissis... di cui si compone la presente misura." (pag. 30 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) viene integrato con:

*"Il richiedente per accedere al regime di aiuto dovrà essere in possesso della Partita IVA e della relativa iscrizione ai registri della Camera di Commercio Industria ed Artigianato".*

- Il testo del periodo del VI° capoverso "Ferma restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto ... omissis ... mediante autocertificazione" (VII° riga pagina 31 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituita con:

*Fermo restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto da parte dell'Autorità concedente, la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà da questo essere attestata annualmente utilizzando i modelli fac-simile riportati in allegato al presente avviso. Tali modelli denominati "Piano di riparto - Attribuzione superficie a pascolo" (allegato n. 14) e "Piano di riparto complessivo" (allegato n. 15) sono stati già utilizzati per l'accesso al regime di aiuti previsto dalla misura III.2 (e) del PSR, e alla quale si rinvia per le relative disposizioni attuative (DGR 191/2002 - pag 119 del sup. ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002).*

## ARTICOLO 3 "Termini e modalità di presentazione delle domande"

- Il testo del III° capoverso : "Per la campagna 2001-2002 il termine ultimo ... omissis ... marzo 2002." (pag. 32 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

E' sostituita con:

*Per la campagna 2002-2003 il termine ultimo per la presentazione delle domande di impegno iniziale ( I° annualità) o di aggiornamento annuale (annualità successive alla prima), relative alla misura III.1 (class. comun. F) del P.S.R. (Reg. CE 1257/99) è fissato, pena l'irricevibilità, al **30 gennaio 2003.***

- L'ultimo periodo del IX° capoverso "In alternativa alle limitazioni di superficie previste ... omissis ... dell'impegno iniziale" (XXIII° riga di pag. 33 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituita con:

*"In alternativa alle limitazioni di superficie previste nel precedente punto 2, il richiedente può sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno riguardante l'intera superficie aziendale interessata più rigoroso dell'impegno iniziale.*

## ARTICOLO 4 "Documentazione richiesta"

### ➤ **Paragrafo 4.1 "Documentazione per la presentazione della domanda iniziale di impegno o di aggiornamento annuale"**

⇒ Il testo del punto a) (pag. 34 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

- " a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si autocertifica:
- l'effettiva disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno
  - di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza
  - di essere in possesso della Partita IVA e della iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con l'indicazione della relativa data di iscrizione;
  - di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'attribuzione delle priorità;
  - di essere/non essere imprenditore agricolo, di essere/non essere in possesso di partita IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'apposita sezione delle imprese agricole e di essere/non essere iscritto al regime previdenziale INPS previsto per le aziende agricole;

*Il requisito con il quale si autocertifica la proprietà o il titolo a disporre dei terreni agricoli oggetto di impegno può ritenersi ..... omissis ..... o in caso contrario che contenga dati non variati; nel caso in ..... omissis ..... non dispone del documento. Nei casi in cui si è ..... omissis ..... idoneo certificato rilasciato dall'ente proprietario. Sono ritenuti validi anche titoli di conduzione registrati di durata inferiore al quinquennio d'impegno. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare altresì che si impegna a rinnovare il titolo prima della scadenza annuale del titolo stesso.*

*Nei casi di cocontestazione dell'effettiva disponibilità di terreno, per la parentela di 1° grado, e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo contestatario, i contestatari non titolari della domanda sono tenuti, anche tramite autocertificazione, a dichiarare di essere a conoscenza che le superfici cocontestate sono oggetto della domanda di aiuto.*

### ⇒ **F1 "Produzione integrata":**

Dopo il punto III (pag. 35 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è aggiunto il seguente punto:

*"IV. Piano di rotazione culturale, da compilarsi sulla base dello schema indicato nell'allegato n 16 del presente avviso, sottoscritto sia dal richiedente che dal tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica all'azienda."*

*ed il capoverso che segue è così modificato:*

*La documentazione di cui ai punti I, II, deve essere ripresentata annualmente. La documentazione di cui al punto III e IV dev'essere ripresentata solo nel caso in cui intervengano delle variazioni alla domanda iniziale.*

**Paragrafo 4.2 "Documentazione per la presentazione nel corso dell'annualità d'impegno"**

Il testo del I° e del II° capoverso del punto A) "Variazioni colturali" (pag. 39 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

inoltre dopo la ..... omissis ..... competente per territorio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dal beneficiario utilizzando l'allegato P relativo all'utilizzo delle superfici fondiari di cui alla richiamata modulistica dell'Organismo Pagatore e presentando, inoltre il piano di rotazione colturale (allegato n. 16 del presente avviso). Il modello P ..... omissis ..... a cui si riferisce la variazione.

richiamato allegato ed il relativo piano di rotazione colturale con il quale ..... omissis ..... delle sanzioni previste.

**ARTICOLO 5****"Agevolazioni previste"**

⇒ **Azione F.2. "Agricoltura Biologica"**

⇒ **E' abrogata la nota** (pag. 45 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002):

"a decorrere dalla campagna 2001-2002 possono essere accolte anche domande relative a superfici destinate alla coltura del castagno da frutto e nocce da frutto, coltivate con il metodo della agricoltura biologica. L'ammissibilità di tali domande è subordinata all'approvazione di una apposita modifica del P.S.R. in corso di formalizzazione" (pag. 45 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

**ARTICOLO 6****"Criteri di ammissibilità"**

*Il presente articolo è abrogato.*

**ARTICOLO 7****Valutazione delle domande**

⇒ Il testo del I° capoverso (pag. 52 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

Ciascun Ufficio Decentrato dell'Agricoltura competente per territorio a ricevere la domanda, provvede all'istruttoria tecnico - amministrativa delle istanze pervenute, per verificarne l'ammissibilità. *La definizione delle istruttorie delle domande e l'eventuale formulazione delle graduatorie di ammissibilità, che dovranno comunque concludersi non oltre i sei mesi successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande, saranno svolte nel rispetto delle disposizioni recate dal documento approvato con DGR n. 1397/2002 relativo alle procedure di attuazione. Tale fase procedurale dovrà ricomprendere le operazioni inerenti l'acquisizione dei dati così da costituire, nell'ambito della procedura informatizzata per la gestione ed il trattamento delle domande, una base dati comprensiva di tutte le domande di aiuto. Le fasi successive necessarie per il completamento dell'iter istruttorio prevedono, tra l'altro, ..... omissis ..... ed il relativo scadenziario.*

## ARTICOLO 8

### Criteri per la selezione delle domande

L'inizio dell'articolo (pag. 54 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è aggiunto il seguente capoverso:

Il finanziamento delle domande di impegno iniziale (I° annualità) presentate per la campagna è stanziato un finanziamento complessivo di 5.000.000 euro. Il montante complessivo è così ripartito su base provinciale:

provincia di Frosinone	euro 610.919	pari al 12.22%
provincia di Latina	euro 747.437	pari al 14.95%
provincia di Rieti	euro 505.892	pari al 10.12%
provincia di Roma	euro 1.128.557	pari al 22.57%
provincia di Viterbo	euro 2.007.195	pari al 40.14%

L'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun ambito territoriale è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri di ripartizione:

1) l'incidenza percentuale delle domande relative ad impegni agroambientali di ciascuna provincia che hanno completato il quinquennio di impegno nella campagna precedente a quella di riferimento;

2) per le province di Frosinone, Rieti e Latina è stata prevista una riserva finanziaria pari al 60% dell'importo calcolato sulla base delle domande che nella campagna precedente hanno ultimato l'impegno quinquennale.

Per conseguenza è abrogato il I° capoverso:

“La copertura finanziaria delle domande è assegnata a ciascun ambito territoriale riconducibile agli Uffici Speciali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale una quota di risorse fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie annuali - misura III.1. L'assegnazione di tali risorse sarà effettuata secondo i criteri preventivamente indicati con deliberazione della Giunta Regionale.”

Il testo del II° capoverso (pag. 54 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

“Per l'ammontare degli aiuti relativi alle domande iniziali di I° annualità dichiarate ammissibili in ciascun ambito territoriale provinciale, superino la disponibilità finanziaria come sopra stabilita, sarà applicata la riduzione percentuale dei premi unitari così come stabilito all'articolo 5 del presente avviso o, qualora insufficiente a soddisfare la totalità delle domande, formate dalle domande provinciali delle domande ammissibili presentate presso ciascun Ufficio Decentrato Agricoltura.”

Il testo del VI° capoverso (pag. 55 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002) è sostituito con:

“In caso ricorra l'esigenza di procedere all'elaborazione delle graduatorie si provvederà, a livello provinciale, all'Ufficio Speciale Decentrato competente a livello provinciale, alla definizione di una graduatoria unica provinciale per la misura III.1, sul quale le singole domande saranno riportate in ordine di preferenza. A riguardo si richiama l'attenzione in merito all'obbligo per il”

di inoltrare ..... Omissis ..... alla liquidazione a prescindere dall'esito delle  
 .....

Il testo del VII° capoverso (pag. 55 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

Nell'elaborazione delle graduatorie le domande verranno ordinate secondo i seguenti  
 criteri di priorità assoluta, indicati in scala decrescente di preferenza:

domande che prevedono un impegno assunto ai sensi della azione F.2 "agricoltura  
 biologica", in maniera singola o combinata con altre azioni della misura. *Nell'ambito di tale  
 raggruppamento le domande sono ordinate secondo le seguenti priorità assoluta, appresso  
 indicate in ordine di importanza:*

- (a) imprenditori agricoli in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., nell'apposita sezione per le imprese agricole, ed iscritto al regime previdenziale INPS previsto per le aziende agricole;
- (b) aziende ricadenti nei comuni indicati all'allegato 7, ... omissis ...;
- (c) aree protette di rilevanza agricola;
- (d) aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati), quando l'Amministrazione Regionale le avrà individuate e perimetrate;
- (e) aziende che aderiscono ad "azioni coordinate"
- (f) aziende che aderiscono all'azione F.2.b "Introduzione dell'agricoltura biologica";
- (g) aziende che applicano congiuntamente gli interventi previsti nella presente azione con altri relativi ad altre azioni della presente misura. *Nell'ambito ..... omissis .....*
- (h) domande presentate da giovani agricoltori con un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni

Il testo del punto 2 (pag. 56 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)

è sostituito con:

2. domande che prevedono un impegno assunto ai sensi della azione F1 "produzione integrata", in maniera singola o combinata con altre azioni della misura. *Nell'ambito di tale raggruppamento le domande sono ordinate secondo le seguenti priorità assoluta, appresso indicate in ordine di importanza:*

- (a) imprenditori agricoli in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., nell'apposita sezione per le imprese agricole, ed iscritto al regime previdenziale INPS previsto per le aziende agricole;
- (b) aziende ricadenti in comuni di pianura e collina, come riportati all'allegato 6, individuati sulla base del rapporto tra la superficie investita a mais e l'intera superficie comunale o in relazione alla superficie complessiva coltivata a mais
- (c) comuni di pianura come da classificazione ISTAT, di cui agli allegato 5;
- (d) aree protette di rilevanza agricola, così come individuato agli allegati 5 e 7 del PSR (sup. ord. n. 6 al BURL n. 25 del 09/09/2000);
- (e) aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati), nel momento in cui l'Amministrazione regionale le avrà adeguatamente individuate e perimetrate;
- (f) domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate";
- (g) aziende che aderiscono all'azione F.1.b "Introduzione della produzione integrata"
- aziende che applicano congiuntamente gli interventi previsti nella presente azione con altri relativi ad altre azioni della presente misura. *Nell'ambito di questo ..... omissis .....*

del punto 3 (pag. 57 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
 è stato con:

scindere dall'applicazione dei precedenti punti 1 e 2, per le azioni .....omissis  
 ..... Tale dotazione minima finanziaria è così stabilita: 7% per l'azione F.7, 5%  
 la F.4, F.5, e per la F.8 ed il 2 % per ciascuna delle restanti azioni F.6 ed F.9. La  
 percentuale relativa o omissis ..... Qualora .....omissis ..... dell'ordine di preferenza  
 stesso specificato: azione F.7, azione F.8, azione F.9, azione F.4, azione F.5.

Dopo l'ultimo capoverso (pag. 58 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
 viene inserito:

*La priorità da attribuirsi alle aziende in funzione della ricadenza o meno in un determinato territorio si  
 conto del criterio della prevalenza, ossia la priorità può essere attribuita se la localizzazione della  
 prevalente della superficie aziendale assoggettata ad impegno od anche il centro aziendale ricade  
 area individuata quale prioritaria."*

#### **ARTICOLO 9** **"Esito delle domande"**

Il presente articolo è abrogato.

#### **ARTICOLO 10** **"Erogazione dei premi"**

Il presente articolo è abrogato.

#### **ARTICOLO 11** **"Controlli e sanzioni"**

Dopo l'ultimo punto del paragrafo 11.2 (pag. 66 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
 viene aggiunto:

*"Possono essere utilizzati anche quaderni di campagna informatizzati ovvero prodotti da  
 apposite procedure informatiche. In tali casi la procedura informatica (software) dovrà  
 essere autorizzata dall'Amministrazione regionale e non modificherà in alcun modo la  
 registrazione dei dati richiesti, le modalità di consegna e restituzione ne dovrà pregiudicare  
 la possibilità di effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione delle registrazioni."*

#### **ARTICOLO 12** **"Disposizioni generali"**

Dopo il 1° capoverso (pag. 66 del sup.ord. n. 5 al BURL n. 8 del 20/3/2002)  
 è aggiunto:

*Le disposizioni di controlli e sanzioni si applicano le disposizioni recate dal presente avviso pubblico  
 fatte salve, per quanto pertinenti e compatibili, eventuali modifiche ed integrazioni  
 negli art. da 58 a 64 della sezione 6 del Reg. CE n. 445/02. In particolare, l'abrogazione  
 del Reg. CE n. 3887/92 intervenuta con la promulgazione del Reg. CE n. 2419/01 comporta, tra*



*l'altro, che tutte le disposizioni dell'avviso pubblico riferite al citato Reg. CEE n. 3887/92 sono ricondotte a quelle introdotte con il Reg. CE n. 2419/01".*

**ARTICOLO 13**  
**Procedure di attuazione**

⇒ Dopo l'articolo 12 (pag. 66 del sup.ord. n. 5 al BURT. n. 8 del 20/3/2002) viene inserito il presente articolo 13:

*"Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto, oltre a quanto già previsto nel presente avviso pubblico, si rinvia all'apposito documento predisposto dall'Amministrazione, approvato con D.G.R. n. 1397 del 18/10/2002, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori e lo svolgimento delle varie fasi procedurali, alcuni aspetti connessi al sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc."*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

**REGIONE LAZIO**



**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA  
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi**

**Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio  
2000/2006**

**Avviso pubblico Misura III.1 (f)**

**“Misure agroambientali”**

**Piano di rotazione colturale**

SPECIALE DECENTRATO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE DI .....  
Piano Regionale di Sviluppo Rurale (Reg. 1257/99) - Misura III.1 - azione F1

**PIANO DI ROTAZIONE COLTURALE**  
**PERIODO D'IMPEGNO 20..../ 20....**

DA RICADENTE NELLA/E ZONE

IDENTE

ANDA ORGANISMO PAGATORE n

E F1.A - Mantenimento

AZIONE F1.B - Introduzione

**NOTIZIE SULL'AZIENDA**

Località

ficie Agricola Totale (SAT) ha

Sup. Agricola Utilizzata (SAU) ha

no appezzamenti  così distinti :

<input type="text"/> Comune <input type="text"/> D) a.ca <input type="text"/>	Comune <input type="text"/> G) a.ca <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
<input type="text"/> Comune <input type="text"/> E) a.ca <input type="text"/>	Comune <input type="text"/> H) a.ca <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>
<input type="text"/> Comune <input type="text"/> F) a.ca <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>	

**PIANO DI ROTAZIONE COLTURALE**

APPEZZAMENTO N.  Sup. a.ca

anno	coltura	Sup. (a.ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a.ca

anno	coltura	Sup. (a.ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a,ca

anno	coltura	Sup. (a,ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a,ca

anno	coltura	Sup. (a,ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a,ca

anno	coltura	Sup. (a,ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a,ca

anno	coltura	Sup. (a,ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a,ca

anno	coltura	Sup. (a,ca)

APPEZZAMENTO N.  Sup. a,ca

anno	coltura	Sup. (a,ca)

FIRMA DEL RICHIEDENTE ..... FIRMA DEL TECNICO .....

**REGIONE LAZIO**



**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA  
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi**

**Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio  
2000/2006**

**Avviso pubblico Misura III.1 (f)**

**“Misure agroambientali”**

**Schede culturali**

SCHEDE COLTURALI - AVVICENDAMENTI

Il sistema colturale è una pratica che prevede la successione spazio temporale di più colture sullo stesso

terreno di agricoltura con "produzione integrata" che si propone di valorizzare tutte le risorse naturali e richiede di tenere conto delle influenze che esistono tra colture in successione sullo stesso

terreno. Un corretto piano di rotazione colturale rappresenta dunque una decisione chiave per adottare una pratica a basso impatto ambientale.

Un'alternanza delle colture permette infatti di ottenere:

• un migliore bilancio della fertilizzazione in funzione delle colture presenti nell'avvicendamento;

• l'uso di differenti metodologie di lavorazione del terreno;

• la riduzione del rischio di selezionare la flora infestante;

• la riduzione della pressione selettiva nei confronti dei patogeni e degli insetti;

• l'aumento della diversità biologica delle colture;

• la misura III.1 "Misure agroambientali" azione F1 "produzione integrata" sono presenti i seguenti vincoli:

• l'impiego di monosuccessioni colturali;

• l'alternanza tra colture depauperanti e miglioratrici ed in particolare non è consentita la successione tra colture autunno-vernini;

• i criteri e le prescrizioni riportate nelle schede colturali di seguito riportate.

**CEREALI VERNINI**

**FRUMENTO TENERO** (*Triticum aestivum*)

**FRUMENTO DURO** (*Triticum durum*)

**ORZO** (*Hordeum vulgare*)

I cereali vernini, come del resto tutte le colture, traggono forti benefici dall'avvicendamento, specialmente quando associati a colture con numerose specie di diverso comportamento.

Le colture che possono vantaggiosamente precedere i cereali vernini sono quelle da rinnovo (mais, patata, barbabietola da zucchero, girasole) come pure le foraggere (prati monofiti o polifiti).

**CEREALI MINORI**

**AVENA** (*Avena sativa* L.)

**SEGALE** (*Secale cereale* L.)

**TRITICALE** (*Triticosecale*)

La segale e triticale occupano nell'avvicendamento la stessa posizione del frumento e dell'orzo, fanno parte cioè dei cereali vernini.

**GIRASOLE**

(*Helianthus annuus* L.)

Il girasole non presenta particolari problemi, infatti questa coltura è in grado di precedere e seguire nell'avvicendamento

in cui si siano verificati forti attacchi fungini si consiglia un avvicendamento non con colture che possono essere colpite dalle stesse malattie (ad es. Sclerotinia) come ad esempio colza, o alcune leguminose da granella come

**MAIS**

(*Zea mays* L.)

Il mais è considerato una coltura ritenuta da rinnovo, in grado di iniziare l'avvicendamento e ben valorizzare le risorse ad

disponibilità. In caso di monosuccessione, il mais in II° raccolto non viene considerato come coltura ripetuta

### MEDICA (*Medicago sativa* L.)

Medica può generalmente precedere o succedere a qualsiasi coltura. È particolarmente indicata la successione ai cereali autunni-vernini; viene sconsigliata invece quella a bietola quando su questa ultima si sono notati attacchi di rizoctonia. Medica lascia notevoli quantità di residui colturali che arricchiscono il terreno di sostanza organica, e in particolare azoto fissato dall'atmosfera. Medica può essere coltivata in modo avvicendato di medica, della durata media di 3 anni durante i quali vengono sospese le lavorazioni del terreno, contribuendo così alla flora e alla fauna terricole di aumentare l'attività e di stabilizzarla ottenendo come effetto una maggiore fertilità della struttura. Le infestanti erbacee e le infestanti erbacee presenti nelle colture che precedono il medicaio, vengono disturbate dai tagli continui, che esercitano pertanto una azione rinettante.

### PATATA (*Solanum tuberosum* L.)

Intervallo minimo ammesso tra due cicli di patata è di 2 anni. È ammessa la successione ad altre solanacee; è consigliato far precedere la patata da cereali autunno-vernini.

### POMODORO DA INDUSTRIA (*Lycopersicon lycopersicum* L.)

La coltura non deve superare due cicli nell'arco di un quinquennio. La coltivazione del pomodoro non deve essere preceduta né seguita da altre solanacee.

### POMODORO DA MENSA (*Lycopersicon lycopersicum* L.)

Utilizzando cultivar geneticamente resistenti a *Verticillium*, *Fusarium*, e nematodi è ammessa la coltivazione del pomodoro sullo stesso appezzamento dopo almeno 2 anni. È vietata la successione con altre solanacee o cucurbitacee in quanto incrementano la popolazione di nematodi galligeni.

### PRATO AVVICENDATO MONOFITA DI GRAMINACEE

Le presenti schede vengono fornite le indicazioni relative alla coltivazione di prati avvicendati monofiti costituiti da graminacee.

È presente un ampio spettro di scelta di diverse specie, nella pratica solo due risultano attualmente interessanti: la *Andropogon graminaceus* (festuca) e la *Dactylis glomerata* (erba mazzolina).

Essa può costituire prati da vicenda in grado di durare anche 10 anni. Sia festuca sia dactylis possono essere coltivate in diverse condizioni strutturali del terreno.

È consigliato di far seguire una coltura cerealicola, mentre si sconsiglia una coltura da radice, per i rischi connessi con l'intensa attività della fauna terricola.

### SOIA (*Glycine max* L.)

Essa può precedere o succedere a qualsiasi coltura. Essa lascia notevoli quantità di residui colturali che arricchiscono il terreno di sostanza organica, e in particolare di azoto.

È vietata la successione con bietola fa diminuire la presenza di insetti terricoli e di malattie sulla soia. La semina della soia deve essere effettuata a temperature più alte rispetto ad altre sarchiate (mais e bietola) e ciò è da tenere presente quando si coltivano in zone a temperature più alte.

È vietata la successione con il frumento, i cereali affini ed il mais. Meno consigliata è invece la coltura della soia dopo prato o coltura da radice.

È vietata la successione con bietola, in questo caso non viene conteggiata ai fini dell'avvicendamento.

**SORGO**  
(*Sorghum bicolor* L.)

La coltura del sorgo viene ritenuta da rinnovo, a semina primaverile tardiva. Si presta particolare attenzione va posto nell'avvicendamento se la coltura in successione è il frumento, che potrebbe facilmente trovarsi in deficit di azoto.

**MELONE**  
(*Cucumis melo* L.)

Il periodo minimo ammesso tra due cicli di melone è di 1 anno utilizzando cv. resistenti ad almeno tre specie diverse di *Fusarium* o piante innestate; di 4 anni con cv. sensibili alla malattia. Non sono ammesse successioni a solanacee o altre cucurbitacee.

**ZUCCHINO**  
(*Cucumis pepo* L.)

In campo ed in tunnel non è ammessa la coltivazione dello zucchini sullo stesso appezzamento prima di due anni. Non è ammessa la coltivazione in terreni dove anche su altre specie si sono evidenziati sintomi di tracheofusariosi.

**CAROTA**  
(*Daucus carota* L. var. *sativus* [Hoff.] *Arcangeli*)

Si consiglia di evitare la successione a barbabietola, cipolla ed ombrellifere (es. finocchio).

**LOGLIO ITALICO**  
(*Lolium multiflorum* L.)

Il loglio italiano (detto anche loiessa), da non confondere con quello inglese (*Lolium perenne*), ha origine cinese ed è una graminacea utile per costituire prati di breve durata (2 anni) o erbai autunno-primaverili. Può convenientemente costituire, in purezza o in miscuglio con leguminose, un erbaio autunno-primaverile. Si consiglia di essere inserito nell'avvicendamento con un cereale estivo (es. mais), con il duplice scopo di produrre foraggio e di coprire il terreno nel corso dell'inverno e ridurre così i fenomeni di lisciviazione e/o di erosione.

**FAGIOLO-FAGIOLINO**  
(*Phaseolus vulgaris* L.)

Al momento del ritorno delle due leguminose sullo stesso terreno dopo almeno 1 anni di altre colture. Non si deve far precedere la coltivazione di fagiolo o fagiolino da altre leguminose (pisello, soia).

**ERBAI MONOFITI DI GRAMINACEE**

Le specie considerate depauperanti si consiglia di farle precedere con colture miglioratrici o da rinnovo.

**ERBAI MONOFITI DI LEGUMINOSE**

Le specie monofite di leguminose possono precedere o succedere a qualsiasi coltura. Si consiglia di indicare la successione ai cereali autunni vernini;

**ERBAI POLIFITI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE**

Un miscuglio di specie considerate depauperanti e miglioratrici può precedere o succedere qualsiasi coltura. Si consiglia la successione consecutiva di erbai polifiti fermo restando che la percentuale di graminacee vari da un anno all'altro a favore di uno dei due gruppi da un anno all'altro. Si consiglia di variare, nella successione, la specie di appartenenza ai due diversi gruppi.

**TABACCO**  
(*Nicotiana tabacum* L.)



te nell'avvicendamento il tabacco riveste il ruolo di pianta da rinnovo, anche se diverso è il potere in funzione delle tecniche colturali adottate.

#### **COLZA**

*(Brassica napus v. oleifera L.)*

ha un ciclo autunno-primaverile e può essere preceduta e seguita da tutte le colture in lasciare libero il terreno precocemente, le malattie fungine possono essere efficacemente lasciando un periodo sufficientemente lungo prima del ritorno della coltura sullo stesso

#### **PISELLO**

*(Pisum sativum L.)*

inosa e dunque considerata coltura miglioratrice.

#### **BARBABIETOLA**

*(Beta vulgaris var. saccharifera)*

cezione colturale consigliata è quella che prevede cereali autunno-vernini.

sconsigliate colture che possono ospitare il nematode cisticolo come colza o crucifere, mentre la senape (nente al nematode) o altre cover crops possono essere utilmente inserite, quando possibile, avvicendamento.

**REGIONE LAZIO**



**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA  
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi**

**Reg. CE n. 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale del Lazio  
2000/2006**

**Avviso pubblico Misura III.1 (f)**

**“Misure agroambientali”**

**Allegati n° 14 e n°15**



